

COMUNE DI MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Regolamento
per la disciplina dell'**ACCERTAMENTO CON ADESIONE** ai tributi comunali

Testo definitivo
approvato dal
Consiglio Comunale
(Delib. n. 39 del 30/11/2005)

Articolo 1

Fonti, oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997, disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi da parte del Comune.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è lo strumento che consente di:
 - a) perseguire l'obiettivo di una migliore efficacia dell'azione di accertamento;
 - b) instaurare un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza;
 - c) introdurre uno strumento di riduzione o deflazione del contenzioso con il fine di giungere ad una ragionevole e fondata definizione del presupposto impositivo .

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, in quanto determinata da elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio o con riferimento ad eventuali controversie relative all'interpretazione della norma.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio dovrà tener conto della fondatezza degli elementi probatori in suo possesso e delle deduzioni difensive prodotte dal contribuente al fine di operare una attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza derivanti da un eventuale contenzioso.
3. L'istanza di accertamento con adesione effettuata dal contribuente non vincola l'Ufficio che può respingerla ogni qualvolta il Funzionario Responsabile del procedimento non ravvisi l'esistenza di congrue motivazioni per l'accoglimento della domanda.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate comunali ed esse potranno essere estese anche a quelle per le quali la gestione delle fasi di accertamento e riscossione sia affidata in concessione a soggetti abilitati (1). In tal caso l'applicabilità del presente regolamento dovrà risultare da specifici accordi fra il Comune e il soggetto concessionario.

Articolo 3

Esclusioni

1. La disciplina dell'accertamento con adesione non è applicabile agli avvisi di accertamento adottati per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, secondo le regole previste dalla norma per ciascuna imposta.
2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie in riferimento alle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili. Sono pertanto esclusi dal procedimento dell'accertamento con adesione gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché tutte le attività concernenti la correzione di errori non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Non è altresì ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento è conseguente alla mancata risposta all'invito per l'attivazione del procedimento d'ufficio di cui all'articolo 7;
 - b) se l'accertamento è conseguente all'esito negativo del contraddittorio attivato ai sensi del presente regolamento;
 - c) se l'accertamento è motivato dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati.

Articolo 4

Conciliazione giudiziale

1. Si vogliono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 218 del 19 giugno 1997, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

Articolo 5

Competenze

1. La competenza alla definizione dell'accertamento con adesione è attribuita al Funzionario responsabile dell'entrata sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dal D.Lgs.

218/1997, nonché agli altri soggetti che siano stati espressamente delegati dallo stesso con provvedimento formale.

Articolo 6

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento dell'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio o del soggetto concessionario, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento.

Articolo 7

Il procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. Il Funzionario responsabile per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire per concordare la definizione dell'accertamento stesso indicando:
 - a) il tributo;
 - b) gli elementi in possesso dell'Ufficio rilevanti ai fini dell'accertamento;
 - c) le annualità soggette a verifica;
 - d) l'invito a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - e) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - f) l'individuazione del Funzionario responsabile nonché le modalità per richiedere chiarimenti;
 - g) il giorno e il luogo della comparizione.
2. L'invito è recapitato al contribuente a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La mancata risposta del contribuente all'invito non è sanzionabile non essendo obbligatoria la sua adesione alla proposta concordataria.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente regolamento.

Articolo 8

Il procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale è stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 7, può richiedere, con istanza in carta libera, di attivare il procedimento di accertamento con adesione.
2. L'istanza deve essere presentata prima di presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di accertamento notificato. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. L'istanza sottoscritta dal contribuente, contenente anche l'indicazione del recapito telefonico e, ove possibile, di eventuali recapiti (fax e e-mail) dove inviare l'invito a comparire, deve essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all'ufficio protocollo.
4. Per la determinazione del termine di impugnazione si considera anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
5. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
6. Al fine di evitare incertezze da parte del contribuente, e che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere presentata istanza di accertamento con adesione.
7. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il Funzionario responsabile del tributo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio indicando il giorno, l'ora e il luogo della comparizione.

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Dell'eventuale mancata comparizione e dell'esito negativo viene dato atto nel verbale redatto dal Funzionario responsabile del tributo.
9. Eventuali motivate richieste di modifica della data della comparizione avanzate dal contribuente potranno essere prese in considerazione solo se presentate prima di tale data.
10. In tutte le fasi del procedimento dell'accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare da procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Articolo 9

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige l'atto di accertamento con adesione in duplice esemplare.
Il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione del contribuente o della persona intervenuta a rappresentarlo;
 - b) il tributo e le relative annualità oggetto del contraddittorio;
 - c) la descrizione delle fasi preliminari al contraddittorio;
 - d) le norme applicabili;
 - e) la descrizione degli elementi probatori presentati dal contribuente;
 - f) l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui si fonda la conclusione del procedimento;
 - g) la liquidazione della maggiore imposta dovuta, sanzioni e interessi, calcolati dal momento in cui l'imposta era dovuta al giorno di definizione dell'avviso di accertamento, nonché gli adempimenti di cui ai successivi articoli 10 e 11;
 - h) la specifica forma di pagamento adottata;
 - i) se al contraddittorio il contribuente è rappresentato da un procuratore occorre acquisire agli atti una copia della procura.
2. Le sanzioni per le violazioni oggetto dell'accertamento con adesione vengono irrogate nella misura di un quarto, in riferimento a ciascun anno d'imposta. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'ufficio, nonché le sanzioni per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo.
3. Il verbale sarà sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile o suo delegato. Se il contraddittorio si conclude in modo negativo il verbale potrà essere sottoscritto anche soltanto dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
4. Una copia del verbale dell'accertamento definito sarà consegnata al contribuente dopo il perfezionamento dell'accordo.

Articolo 10

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento, delle somme dovute. Tale versamento può essere effettuato:
 - a) in un'unica soluzione;
 - b) in forma rateale, secondo le modalità previste al successivo articolo 11.
2. Entro 10 giorni dal pagamento dell'intero importo o della prima rata, in caso di rateizzazione di cui al successivo articolo 11, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio copia della quietanza di versamento. L'ufficio, al momento del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, anche in riferimento allo stesso periodo d'imposta, nel caso che la definizione

riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

6. Quando il procedimento avviato per iniziativa dell'ufficio o su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, si conclude con la mancata definizione del concordato, il Comune può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento notificando l'avviso di contestazione verso il quale il contribuente non potrà più presentare istanza di accertamento con adesione.
7. Considerato l'attuale sistema di riscossione tramite ruolo della Tassa per lo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, l'accertamento con adesione relativo a tale tassa è immediatamente efficace da quando viene firmato l'atto e ciò permette al Comune di provvedere all'iscrizione, nel primo ruolo utile, della somma dovuta per imposta, sanzioni ed interessi. In tal caso la liquidazione degli interessi terrà conto di quelli che maturano fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo.
8. Il mancato pagamento dell'importo totale, della prima rata di esso entro il termine di cui al comma 1 o di una delle rate successive entro il relativo termine di scadenza, determina l'inefficacia del concordato e l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento e riscossione.

Articolo 11

Pagamento rateale

1. La rateizzazione del pagamento potrà essere richiesta, a pena di decadenza, in sede di contraddittorio e sarà consentita fino ad un massimo di:
 - a) 8 rate trimestrali di pari importo quando la somma complessivamente dovuta per tributo, sanzioni e interessi supera i 3.098,74 € ;
 - b) 12 rate trimestrali di pari importo quando la somma complessivamente dovuta per tributo, sanzioni e interessi supera i 51.645,69 €.
2. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno. Entro dieci giorni dal pagamento della prima rata il contribuente deve, altresì, far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
4. Entro 10 giorni dal versamento di ciascuna rata il contribuente deve far pervenire all'Ufficio copia della relativa quietanza di pagamento.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante
6. Nel caso di accertamento con adesione riferito alla Tassa per lo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani sarà tenuto conto della rateizzazione nella emissione del ruolo.

Articolo 12

Norme finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal 1° Gennaio 2006.
2. Il presente regolamento sarà applicabile anche a tutti gli avvisi di accertamento notificati al momento della sua entrata in vigore, purché non sia decorso il termine per l'impugnazione.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

(1) comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.